**DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109** recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" pubblicato sulla <u>Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 226 del 28 settembre 2018</u> ed entrato in vigore il 29 settembre 2018, **art. 10**.

L'articolo 10 recante "Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale", prevede:

- a) al comma 1, una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo cui sono devolute le controversie aventi ad oggetto gli atti del Commissario straordinario per la ricostruzione del tratto crollato del ponte "Morandi" dell'autostrada A10 nel Comune di Genova e concernenti le attività "per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario", secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto legge in esame che definisce le attribuzioni del Commissario straordinario; il medesimo art. 1 precisa, al comma 5, che per tali attività "il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea" e che le operazioni di immissione nel possesso propedeutiche sono disposte dal Commissario "con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi".
- b) Accanto alle controversie sugli *atti* adottati dal Commissario straordinario per la ricostruzione, il comma 1 aggiunge che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. anche quelle relative ai "conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti".
- c) Alle controversie in esame si applicano le disposizioni processuali previste dall'art. 125 c.p.a. per le controversie relative a infrastrutture strategiche (art. 10, comma 2).
- d) Il comma 3 prevede che il Commissario straordinario si avvalga obbligatoriamente del patrocinio dell'avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.